



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 6 del 08/07/2025

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **otto** del mese di **Luglio** alle ore **16:57** presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni, in Messina, si è riunito il Consiglio della Città Metropolitana di Messina, per la **prosecuzione della seduta del 30 giugno 2025**, convocata con nota prot. n. 27749 del 25/06/2025, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza il Sindaco Metropolitano Dott. Federico BASILE

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rossana CARRUBBA, che procede con l'appello:

		Pres.	Ass
1	BAMBARA Carmelina	X	
2	CALABRÒ Felice		X
3	CALABRÒ Giuseppe		X
4	CRISAFULLI Giuseppe	X	
5	FERRAÙ Alberto	X	
6	GIOVENI Libero	X	
7	MILIO Alessandra		X
8	PERDICHIZZI Francesco	X	
9	PIETRAFITTA Carmelo	X	
10	RUSSO Antonino		X
11	SANTISI Domenico Sebastiano	X	
12	SANTORO Flavio	X	
13	TORRE Ilenia	X	
14	ZIRILLI Daniela	X	

Risultano presenti n. 10 consiglieri, assenti 4 – presente il Sindaco

Il Sindaco Metropolitano, constata la presenza del numero legale presenti n.11, assenti n. 4 dichiara aperta e valida la seduta, quindi, dà avvio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al punto 3 dell'o.d.g.

Alle ore 18:08, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'o.d.g., "Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA".

Il Sindaco illustra il regolamento della TEFA, istituita dal D. Lgs 504/92, che individua nei 10 articoli che lo compongono i tempi e le modalità di versamento dei singoli comuni a beneficio della Città Metropolitana.

Il Sindaco comunica, quindi, che è stata presentata una mozione a firma della Consiglieria Milio e la successiva sottoscrizione dei Consiglieri Pietrafitta, Torre, Santisi, Gioveni e Perdichizzi, di cui dà lettura illustrandone i contenuti che si allega al presente atto per farne parte integrante.

Interviene il Consigliere Pietrafitta che condivide la validità della mozione che mira a sostenere i piccoli comuni in difficoltà finanziarie acclamate.

Prende la parola il Consigliere Gioveni che, nonostante l'assenza della Consiglieria Milio per giustificati motivi, ha sottoscritto la mozione per sostenerla ed invita il Sindaco a valutare politicamente le scelte fatte dai gruppi per senso di responsabilità.

Interviene, quindi, la Consiglieria Bambara che ritiene valida la mozione e pur condividendola osserva che la presentazione di un emendamento avrebbe dato maggiore forza alla proposta ed offerto maggiore tutela a questo consesso.

Il Consigliere Gioveni chiarisce le ragioni per la presentazione della mozione piuttosto che dell'emendamento, precisando che il voto per la mozione non implica il voto a favore della delibera come sarebbe stato nel caso dell'emendamento.

Prende la parola la Consigliera Torre che precisa di aver sottoscritto la mozione ma che non voterà il provvedimento perché permane il dubbio sull'incarico dato al Dirigente dei Servizi Finanziari e si chiede se a questo proposito non sia opportuno chiedere un parere all'ufficio legislativo della Regione.

Il Segretario Generale precisa che il suo ruolo è a garanzia dell'azione amministrativa dell'Ente, e ribadisce quanto già chiarito nel parere reso al Sindaco e condiviso con i presenti in cui si evince che la Dirigente in questione non è alle dipendenze della Città Metropolitana ma in regime di convenzione, segnalando la presenza in aula ed organico di tre Dirigenti assunti ai sensi dell'ex articolo 110 per i quali non hanno fatto obiezioni; chiarisce, altresì, che il loro organo di consulenza, come più volte chiarito dalla Regione, è il Segretario Generale che firma pareri a garanzia e tutela dell'Ente tutto.

La Consigliera Torre chiarisce di non mettere in discussione le competenze del Segretario, ma di non condividere il contenuto del parere e che, pertanto, voterà la mozione ma non voterà il provvedimento.

Prende la parola il Consigliere Santisi che ringrazia il Segretario Generale per i chiarimenti e ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento per il futuro.

Il Consigliere Pietrafitta precisa che i suoi interventi, come di altri, erano mirati alla legittimità dell'azione amministrativa del Dirigente dei Servizi Finanziari nell'interesse dell'Ente, e di non essere stato, altresì, a conoscenza della presenza di altri Dirigenti ex art. 110, chiarendo che l'intento non era di mettere in discussione la professionalità del Segretario quanto, piuttosto, di avere contezza sulla validità degli atti.

Il Segretario Generale ringrazia ed in assenza di altri interventi pone in votazione la mozione della Consiglieria Milio.

Alle ore 18:35 si conclude la votazione con voti n. 11 Favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Prende la parola il Sindaco che dichiara presenti 11, favorevoli 11, la mozione è accolta.

Il Sindaco pone in votazione palese la proposta di deliberazione del nuovo regolamento TEFA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

VISTA la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

VISTO il parere espresso del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 27834/2025 del 26/06/2025;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 5 astenuti (Alberto Ferraù, Libero Gioveni, Francesco Perdichizzi, Carmelo Pietrafitta ed Ilenia Torre), su 11 Consiglieri presenti (10 Consiglieri più il Sindaco).

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

Alle 18:38 il Sindaco, non essendoci null'altro all'ordine del giorno, ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

PREDISPOSTA

DALLA II DIREZIONE “SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI” SERVIZIO TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE UFFICIO TEFA

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA

PREMESSO che il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è stato istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo (art. 19 del D.Lgs. n.504/92);

CHE, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, con apposita deliberazione da adottare entro il mese di Ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento;

CHE, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente è incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e le norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni sono quelle previste per la TARI comunale;

CHE, per le attività svolte dal Comune, l'Ente riconosce, come previsto dalla normativa, allo stesso una commissione pari allo 0,30 % delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla TARI, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dal concessionario direttamente alla Città Metropolitana di Messina;

PRESO ATTO che l'evoluzione normativa ha determinato un sostanziale cambiamento nella gestione del tributo nonché delle relative verifiche;

VISTO l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/19921;

VISTO l'articolo 1 del Decreto 21 ottobre 2020 del MEF denominato “*Modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno 2021*”, regola per le annualità 2021 e successive i versamenti della TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

CONSIDERATO che questo Ente si è già dotato di Regolamento per Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA-, approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 33 del 13/05/2017, in vigore dal 25/05/2017 e che lo stesso deve essere aggiornato

per prevedere in modo più analitico alcune fattispecie tra le quali quella relativa all'applicazione di interessi legali in caso di ritardati o omessi versamenti di importi;

VALUTATA la necessità di modificare ed aggiornare l'attuale Regolamento TEFA, poiché intervenute nel tempo ulteriori necessità di adeguamento e integrazione dello stesso;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO METROPOLITANO
DELIBERI DI**

ABROGARE Il regolamento “Modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 540-1992. TEFA” approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 33 del 13/05/2017;

APPROVARE il nuovo Regolamento “Modalità, Tempi di Riversamento e Rendicontazione del Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela Protezione ed Igiene dell'ambiente di cui all' Art. 19 del D. Lgs N. 504/1992 Tefa”, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale.

L'Istruttore Amm.vo Responsabile UFFICIO TEFA
F.to Dott.ssa Concetta De Leo

IL FUNZIONARIO E.Q.
Servizio Tributi ed altre Entrate
F.to Dott. Salvatore Ciccio

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Tiziana Vinci

ALLEGATO: 1- Regolamento per Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 25.06.2025

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Tiziana Vinci



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☐

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile"

☒

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì, 25.06.2025

Il Funzionario Responsabile
F.to Rita Bonannella

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Tiziana Vinci



Città Metropolitana di Messina



REGOLAMENTO

**MODALITA', TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE
DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE
DI CUI ALL' ART. 19 DEL D. LGS N. 504/1992**

TEFA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Modalità e tempi di riversamento
Articolo 3	Modalità di Rendicontazione da parte del Comune/Gestore/Concessionario
Articolo 4	Affidamento riscossione a terzi
Articolo 5	Compensi per l'attività di riscossione e rendicontazione
Articolo 6	Procedura di Rimborso - Compensazione
Articolo 7	Riscossione coattiva
Articolo 8	Presupposti e modalità dilazione di pagamento
Articolo 9	Comunicazioni Variazioni
Articolo 10	Entrata in vigore

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 disciplina il tributo previsto dall'art.19 D.Lgs. 504/1992 denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. 504/1992 e da altre disposizioni di legge, e si applica nel caso in cui i Comuni gestiscano la tassa/tariffa raccolta rifiuti in proprio ovvero tramite soggetto gestore/concessionario stabilendo le modalità operative, disciplina e tempi di riversamento alla Città metropolitana di Messina e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Art. 2
Modalità e tempo di riversamento

2.1 I Comuni che gestiscono in proprio la riscossione o i soggetti gestori/concessionari (con esclusione del Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione) dovranno riversare entro il secondo mese successivo alla scadenza del bimestre solare alla Città Metropolitana di Messina i versamenti effettuati dai singoli contribuenti sui conti correnti postali/bancari/modelli F24 Agenzia delle Entrate relativi ai Comuni medesimi o ai soggetti gestori del servizio di riscossione/concessionari della Tassa/Tariffa raccolta rifiuti, e risultanti dagli estratti conto postali/modelli bancari/modelli F24 Agenzia delle Entrate fino all'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento considerato.

BIMESTRE SOLARE	RIVERSAMENTO alla Città Metropolitana
GENNAIO – FEBBRAIO	ENTRO 30 APRILE
MARZO - APRILE	ENTRO 30 GIUGNO
MAGGIO - GIUGNO	ENTRO 31 AGOSTO
LUGLIO – AGOSTO	ENTRO 31 OTTOBRE
SETTEMBRE – OTTOBRE	ENTRO 31 DICEMBRE
NOVEMBRE – DICEMBRE	ENTRO 28 FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO

2.2 I Comuni dovranno riversare alla Città Metropolitana di Messina entro il mese successivo dalla riscossione gli importi annuali Tefa derivanti dalle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modifiche dalla Legge 31/2008.

2.3 Verranno considerati tempestivi i versamenti effettuati e pervenuti nella disponibilità di cassa della Città metropolitana di Messina entro i suddetti termini. I riversamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario a favore della Città Metropolitana di Messina.

2.4 Il Comune/gestore/concessionario provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento di cui ai precedenti punti mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: **protocollo@pec.prov.me.it**

2.5 Nel caso i Comuni/gestori/concessionari non dovessero rispettare le scadenze fissate per i versamenti, indicati al punto 2.1., la Città metropolitana di Messina, successivamente a ciascuna scadenza non rispettata, invierà ai Comuni/gestori/concessionari inadempienti un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito; trascorso tale ulteriore

termine, i Comuni/gestori/concessionari, nel caso continuassero ad essere inadempienti, saranno tenuti al pagamento di interessi da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale di cui la punto 2.1. fino alla data di pagamento effettivo.

Articolo 3

Modalità di Rendicontazione da parte del Comune/gestore/concessionario

3.1 Entro il mese successivo all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario i Comuni e i soggetti gestori comunicano alla Città Metropolitana di Messina l'ammontare della previsione relativa alla Tassa/Tariffa raccolta rifiuti.

3.2 Entro 30 giorni dell'emissione dei ruoli/elenchi Tassa/Tariffa raccolta rifiuti i Comuni e soggetti gestori/concessionari sono tenuti a comunicare i relativi dati sintetici alla Città Metropolitana di Messina.

3.3 Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto i Comuni sono tenuti a comunicare alla Città Metropolitana di Messina l'importo accertato e riscosso a competenza e a residuo relativo alla Tassa/Tariffa raccolta Rifiuti risultante dal documento di bilancio.

3.4 Contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti Bimestrali i Comuni/gestori/concessionari inviano alla Città Metropolitana di Messina un rendiconto in cui sono presenti l'entità degli importi riscossi a titolo di Tefa e il compenso/commissione trattenuta utilizzando il modello denominato "Allegato A" al presente regolamento.

3.5 Entro il 30 gennaio di ciascun anno i Comuni/soggetti gestori e concessionari dovranno presentare alla Città Metropolitana di Messina un rendiconto annuale relativo alle somme introitate a titolo di Tefa entro il 31 dicembre dell'anno precedente con evidenza degli sgravi/rimborsi effettuati a titolo di Tefa sui ruoli/elenchi emessi utilizzando l'"Allegato B" al presente regolamento. I Comuni, i soggetti gestori e i concessionari del servizio di riscossione sono considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. Eventuali inadempienze rispetto alla tempestiva resa del conto saranno segnalate alle autorità competenti ai fini delle azioni di responsabilità connesse.

3.6 Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate alla Città Metropolitana di Messina utilizzando la posta elettronica certificata **PEC: protocollo@pec.prov.me.it**

3.7 La Città Metropolitana di Messina può richiedere entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento opportune verifiche sulle somme incassate dal Comune/gestore/concessionario e richiedere documentazione integrativa allo stesso ente finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Articolo 4

Affidamento riscossione a terzi

4.1 I Comuni devono comunicare alla Città Metropolitana di Messina l'eventuale decisione di affidamento a terzi della riscossione della tassa/tariffa comunale raccolta rifiuti sia riguardante il

ruolo ordinario che quello coattivo.

4.2 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4.1., i Comuni devono, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente accordo anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, in quanto compatibile con la nuova normativa riguardante la tassazione dei rifiuti.

Articolo 5

Compensi per l'attività di riscossione e rendicontazione

Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 comma 5 ai Comuni per l'attività di riscossione del tributo spetta una commissione pari a 0,30% delle somme riscosse senza importi minimi e massimi.

Articolo 6

Procedura di Rimborso – Compensazione

I Comuni/Gestori/concessionari effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città Metropolitana di Messina. I Comuni/Gestori/concessionari, successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all'art. 3.5, effettueranno le compensazioni con le somme anticipate per conto della Città Metropolitana di Messina previa dettagliata rendicontazione e comunicazione tramite posta elettronica certificata **PEC: protocollo@pec.prov.me.it**

Art. 7

Riscossione coattiva

7.1 La Città metropolitana di Messina procede alla riscossione coattiva nei confronti dei Comuni/gestori e concessionari che non hanno proceduto totalmente o parzialmente ai riversamenti dovuti a titolo di Tefa a seguito di formale atto di messa in mora inviato tramite Posta elettronica Certificata (Pec).

7.2 La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/9/1973 n. 602, tenuto conto di quanto previsto dai D.Lgs. 26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112 se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639 mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Presupposti e modalità dilazione di pagamento

8.1 Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai Comuni/gestori che ne fanno richiesta e che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, per somme certe, liquide ed esigibili, la Città Metropolitana di Messina può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:

- sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 c.c. da parte del Comune o gestore in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Città Metropolitana e indicate in maniera analitica;
- difficoltà obiettiva/impossibilità finanziaria dell'Ente a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi e sottoscritta dal Responsabile Finanziario e Collegio dei Revisori; difficoltà/impossibilità finanziaria del soggetto gestore a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi (pericolo continuità aziendale, tutela livelli occupazionali) sottoscritta all'amministratore delegato del consiglio di amministrazione/amministratore unico o da soggetto da questi delegato;
- richiesta di Dilazione non superiore ad un massimo di 18 mesi;
- l'importo mensile della rata non potrà essere inferiore a euro 1.000,00;
- applicazione degli interessi legali sulle rate dilazionate dal momento in cui le somme erano dovute all'effettivo soddisfo.

8.2 Il mancato pagamento di una sola rata comporta l'automatica decadenza del beneficio del termine ai sensi ed agli effetti dell'art.1186 c.c.. In tal caso, la Città Metropolitana di Messina potrà procedere con le azioni previste dalla vigente normativa anche coattive per l'integrale ed immediato pagamento del debito.

8.3 La richiesta di dilazione non può essere soddisfatta nei confronti di debitori che risultano in morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

8.4 Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati.

8.5 La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento dal Dirigente responsabile dell'entrata.

Art. 9

Comunicazioni Variazioni

La Città Metropolitana di Messina comunicherà eventuali variazioni dell'aliquota del tributo non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della pubblicazione.

ALLEGATO A

COMUNE/ENTE[illegible]

ALLEGATO B

[illegible]

Città Metropolitana di **MESSINA***Collegio dei Revisori*

Parere alla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan "Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA".

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan, trasmessa tramite pec con prot. n. 27737/2025 del 25/06/2025, avente ad oggetto: " **Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA**" e pec prot. n. 27683 e n.27746 del 25.06.2025;

Premesso che:

- il vigente Regolamento per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente- TEFA è stato approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 33 del 13/05/2017;
- l'aliquota del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, TEFA è stata fissata nella misura del 5%;

Visto lo schema di Regolamento su “MODALITA', TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL' ART. 19 DEL D. LGS N. 504/1992 TEFA, che si compone di n. 10 articoli;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Premesso che:

- l'art. 19 del D. Lgs 504/1992 ha istituito il “Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente” a fronte dell'esercizio da parte delle Province (ora anche Città Metropolitane) di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- Il comma 3 dell'art. 19 D.Lgs 504/1992 stabilisce che il tributo deve essere determinato entro il limite non inferiore al 1 per cento e non superiore al 5 per cento;
- Il comma 5 dell'art. 19 D. Lgs 504/1992 prevede che il TEFA “Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni [...] Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi”;

VISTI:

- l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D. Lgs 504/1992;
- il Decreto 1 luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato “Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)” che stabilisce criteri e modalità per assicurare il sollecito riversamento del

tributo TEFA, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso il modello F24;

- il decreto 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA mediante la piattaforma elettronica di cui all'art.5, Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, assicurando il corretto riversamento alle province, città metropolitane ed ai comuni delle somme spettanti;

CONSIDERATA la necessità per la Città Metropolitana di Messina di approvare il nuovo Regolamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) al fine di recepire le novità normative introdotte in materia e presidiare la programmazione dei flussi di entrata di tale tributo, per intervenute modifiche succedutesi nel tempo;

Considerato, altresì, che la Città Metropolitana di Messina ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 con deliberazione della Conferenza Metropolitana con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22/04/2025;

Per quanto sopra, il Collegio ricorda che l'articolo 53, c. 16, della L. 23.12.2000 n. 388 stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che il D.L. n. 25/2025 del 14.03.2025, Legge di conversione (L. 69/2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109) (cd. Decreto "PA"), all'articolo 10-ter del decreto ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è fissato al 30 giugno, il Regolamento di cui in oggetto, approvato entro il suddetto termine, entrerà in vigore dal 01/01/2025;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente - Servizi finanziari e tributari,
Dott.ssa Tiziana Vinci, in data 25/06/2025;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente - Servizi finanziari e tributari,
Dott.ssa Tiziana Vinci, in data 25/06/2025;

per quanto sopra e di propria competenza ,

esprime

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan avente a oggetto:
“Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – TEFA”.

Il Collegio ricorda:

di trasmettere il regolamento ai Comuni della Città Metropolitana di Messina per gli adempimenti di competenza;

di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – in via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34;

Letto, confermato, sottoscritto.

Il 25/06/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
Dott. Clelia Mogavero - Presidente CN = Clelia Mogavero
C = IT

(F.to digitalmente)

Dott. Giovanna Iacono - Componente - _____

(F.to digitalmente)

Dott. Giuseppe Trunfio - Componente – _____

(F.to digitalmente)



CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

Collegio dei Revisori dei Conti

e-mail: revisori@cittametropolitana.me.it

Verbale n. 31 del 25/06/2025

L'anno 2025 il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16.00, il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito da remoto, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Richiesta urgente parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan **“Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA”**, revisione Verbale n. 8 del 13/03/2025 pervenuta tramite pec, protocollo n. 27683/2025 del 25/06/2025, pec prot. n. 27737/2025 del 25/06/2025 e prot. n. 27746 del 25.06.2025;

Sono presenti:

- *Dott. Clelia Mogavero - Presidente*
- *Dott. Giovanna Iacono - Componente*
- *Dott. Giuseppe Trunfio - Componente*

In merito al punto all'ordine del giorno, richiesta urgente revisione Verbale n. 8 del 13.03.2025 relativo al parere sulla proposta di deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitan **“Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA”** pervenuta tramite pec, protocollo n. 27683/2025 del 25/06/2025, e relativa proposta di Consiglio Metropolitan i componenti del Collegio, in separata sede, hanno analizzato quanto in oggetto.

Premesso che, come evidenziato nel precedente Verbale n. 8 del 13.03.2025, Il Collegio, a seguito di interlocuzioni con gli uffici, rilevava che il Regolamento era stato approvato con

Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 3 del 03/03/2025, in assenza del prescritto parere dell'Organo di Revisione.

Riprendendo quanto si rilevava dagli atti trasmessi e precipuamente dalla nota di richiesta di parere del Dirigente della II Direzione:

“Premesso che

- con Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 3 del 03/03/2025 è stato approvato, in assenza del necessario parere dell'OREF, il Regolamento in oggetto e che pertanto tale deliberazione è nulla;

- si sta provvedendo a richiedere l'insediamento di un Commissario ad Acta regionale per l'annullamento della predetta deliberazione e per l'approvazione di una nuova proposta di deliberazione dopo l'acquisizione del parere dell'Oref previsto dall'art. 239 TUEL;”

Per quanto sopra con pec prot. n. 0027742/2025 del 25.06.2025 si prende atto della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitan, n. 4 del 03/04/2025 avente ad oggetto: “Annullamento della deliberazione n. 3 del 03/03/2025 del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan avente ad oggetto “Nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA”;

Considerato che, come infra si legge, nella nota trasmessa dal Dirigente della II Direzione protocollo n.0027746/2025 del 25.06.2025, stante l'annullamento della deliberazione n. 3 del 03/03/2025 del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan, per la successiva approvazione della suddetta proposta non è stato convocato il Commissario ad acta in quanto nell'imminenza delle elezioni del Consiglio Metropolitan e considerato che in data 07/05/2025 si è insediato il neo-eletto Consiglio Metropolitan, organo competente a deliberare in merito all'approvazione del regolamento TEFA è, a far data dal suo insediamento, si è pertanto ravvisata la necessità di predisporre una nuova proposta di deliberazione.

Il Collegio, richiamando il contenuto del parere e Verbale n. 8 del 13.03.2025, preso atto del contenuto della suindicata nota di richiesta revisione Verbale n.8/2025, prot. 27683/2025, considerato che il DL n. 25/2025 del 14.03.2025, Legge di conversione (L. 69/2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109) (cd. Decreto “PA”), all'articolo 10-ter del decreto ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è fissato al

30 giugno, procede alla stesura del parere di cui in oggetto che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Collegio termina i lavori alle ore 20.10.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Clelia Mogavero - Presidente - _____
(F.to digitalmente)

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
CN = Clelia Mogavero
C = IT

Dott. Giovanna Iacono - Componente - _____
(F.to digitalmente)

Dott. Giuseppe Trunfio - Componente - _____
(F.to digitalmente)

Al sig.

Sindaco Metropolitano

Dott. Federico Basile

Oggetto: mozione su proposta di deliberazione n. 2 - Consiglio
Metropolitano convocato per il 08 luglio 2025.

Il sottoscritto consigliere metropolitano, Alessandra Milio, con riferimento alla proposta di deliberazione n. 2 avente a oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA", propone la seguente mozione.

Con riferimento al Regolamento - Modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D Lgs n. 504/1992 - TEFA, approvato con Deliberazione del Commissario, e in particolare all'art. 8 dello stesso - in cui con riferimento ai presupposti e alle modalità di dilazione dei pagamenti è prevista per gli Enti locali la possibilità di presentare *"richiesta di dilazione non superiore a un massimo di 18 mesi"*;

- considerato che molti enti locali sono in difficoltà economiche e potrebbero non avere oggi la disponibilità finanziaria in bilancio nonché non possedere risorse adeguate per far fronte al pagamento della TEFA da riversare alla Città Metropolitana nel tempo massimo previsto di 18 mesi;

- considerato il possibile rischio che gli enti locali inadempienti, stante le conclamate difficoltà in cui versano, non potendo adempiere nei termini sopra previsti, possano aderire a un piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ancor peggio al dissesto finanziario;

al fine di evitare di prolungare i tempi di riscossione della TEFA

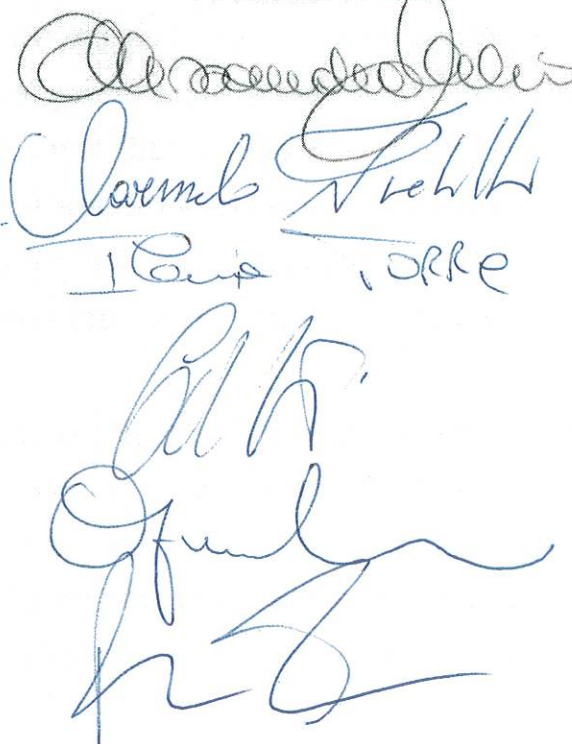
PROPONE

Al Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina, ritenuta l'importanza dell'argomento nonché l'urgenza, stante la proposta di deliberazione di cui al punto 2 relativa all'approvazione del Regolamento TEFA;

- di porre in trattazione le modalità relative all'attività di riscossione delle somme relative alla TEFA degli anni pregressi e, in particolare, ai tempi da concedere agli enti locali per adempiere all'obbligazione degli anni scorsi così da consentire agli stessi di effettuare il riversamento del tributo e i relativi pagamenti senza aggravii di spese di eventuali procedure e **chiede, pertanto, di votare una mozione d'indirizzo al Sig. Sindaco Metropolitano affinché possa garantire ai comuni del territorio metropolitano che si trovano in difficoltà economiche acclamate (disavanzo di amministrazione) alla data dell'ultimo rendiconto approvato, di poter accedere alla rateizzazione del riversamento delle somme TEFA in un massimo di 36 mesi.**

Capo d'Orlando-Messina, li 08 luglio 2025

Alessandra Milio



The block contains several handwritten signatures in blue ink. The top signature is a cursive signature that appears to read 'Alessandra Milio'. Below it are two more signatures, one of which is more legible and appears to be 'Claudio Fichth'. At the bottom, there are two more signatures, one of which is a large, stylized signature that appears to be 'P. F.'.

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità, i tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

F.to (dott. Federico Basile)

Il Consigliere Anziano

F.to (Prof. Carmelo Pietrafitta)

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., è divenuta esecutiva:

☒ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

☐ Immediatamente Esecutiva

Messina, 08/07/2025

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)